

Il GIP aveva quindi respinto la domanda, affermando che il codice di procedura penale non prevede l'obbligo di aggiornare l'udienza in ragione di un impedimento legittimo a comparire del difensore di parte civile.

Non Violazione

La Corte europea, ha preliminarmente ricordato che l'articolo 9 della Convenzione, nel contemplare le diverse forme che può assumere la manifestazione di una religione o di un convincimento (il culto, l'insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti), non tutela, peraltro, qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da un credo.

Sfugge, infatti, alla protezione dell'articolo 9, chi non rispetta le regole di un'attività pubblica a causa del divieto imposto dalla propria religione (cfr. sentenza 3 dicembre 1996 sul caso *Konttinen c/Finlandia* (ricorso n. 24949/94) o il pensionamento d'ufficio per motivi disciplinari di un militare con opinioni religiose integraliste (*dec. Stedman c/Regno Unito* - ricorso n. 29107/95). Nei predetti casi, la Corte ha ritenuto che le misure adottate nei confronti dei ricorrenti da parte delle autorità non fossero motivate dalle convinzioni religiose dei primi, bensì fossero giustificate dagli obblighi specifici derivanti dai contratti che vincolavano gli interessati ai rispettivi datori di lavoro.

Nella fattispecie, la Corte ha osservato che il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta del ricorrente di rinvio dell'udienza, sulla base delle disposizioni del codice di procedura penale che non ritengono necessaria la presenza del legale di parte civile in un'udienza dedicata all'incidente probatorio.

Tenuto conto delle circostanze, ha quindi considerato che la fissazione dell'udienza controversa in una data coincidente con una festività ebraica e il rifiuto di rinviarla ad un'altra data non potevano comportare una restrizione del diritto del ricorrente ad esercitare liberamente il suo culto.

La Corte, infine, ha osservato che anche a voler ammettere l'esistenza di un'ingerenza nel diritto del ricorrente tutelato dall'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione, tale ingerenza, prevista dalla legge, sarebbe stata giustificata dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui, con particolare riguardo al diritto delle parti in giudizio al buon funzionamento della giustizia e al rispetto del principio della ragionevole durata del procedimento.

7. LE DECISIONI

Nell'anno 2012 la Corte ha pronunciato complessivamente 46 decisioni di carattere "procedurale" nei confronti dell'Italia, di cui:

- n. 18 di irricevibilità
- n. 17 di radiazione dal ruolo per intervenuti regolamenti amichevoli

2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.
4. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
5. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

- n. 9 di radiazione dal ruolo per assenza di interesse dei ricorrenti o per definizione a livello interno del contenzioso
- n. 1 di parziale ricevibilità
- n. 1 in parte di radiazione e in parte di irricevibilità

Segue la sintetica analisi di tali decisioni.

7.1 Decisioni di radiazione dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole

De Bellis e altri (n. 24815/03) – Decisione 27 novembre 2012
Gurnari e Zuccalà e altri (n. 22529/03) – Decisione 27 novembre 2012
Malvagna e altri + 11 ricorsi (n. 32716/11) – Decisione 23 ottobre 2012
Roma e 7 altri ricorsi (n. 59268/10) – Decisione 16 ottobre 2012
Taschetti (n. 39132/05) – Decisione 16 ottobre 2012
Bagnato (n. 2452/08) – Decisione 16 ottobre 2012
Perrella e 7 altri ricorsi (n. 42287/10) – Decisione 16 ottobre 2012
Monaco e Elia (n. 27899/10) – Decisione 16 ottobre 2012
Marra (n. 5262/10) – Decisione 16 ottobre 2012
Andrenelli (n. 44109) – Decisione 4 settembre 2012
Celentano e altri (n. 64784/10) – Decisione 19 giugno 2012
Napolitano e altri (n. 51977/10) – Decisione 19 giugno 2012
Sergi e altri (n. 17608/03) – Decisione 19 giugno 2012
Bassani e Colombo (n. 26329/03) – Decisione 19 giugno 2012
Ruffolo e altri 2 (n. 21359/05) – Decisione 10 maggio 2012
Flammini ed altri (n. 71820/10) – Decisione 3 aprile 2012
Capineri ed altri (n. 31100/11) – Decisione 3 aprile 2012

In tutti i casi sopraelencati, i ricorrenti hanno lamentato l'insufficienza degli indennizzi dovuti nel quadro del rimedio "Pinto" e/o il ritardo nel pagamento di tali indennizzi, ovvero l'assenza di indennizzo.

La Corte, preso atto delle dichiarazioni sottoscritte tra le parti a titolo di regolamento amichevole e tenuto conto della omogeneità dei fatti e delle questioni giuridiche posti nel quadro di ciascun ricorso o gruppo di ricorsi, ha radiato le cause dal ruolo, ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione, ritenendo gli accordi raggiunti in linea con i diritti riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

Si richiama l'attenzione sul ricorso *Taschetti c. Italia*, relativo al ritardo nel pagamento dell'indennizzo "Pinto", a seguito di eccessiva lunghezza del procedimento introdotto per il risarcimento del danno subito da trasfusione e contaminazione da sangue infetto.

7.2 Decisioni in materia fallimentare

Burgaretta e altri 10 ricorsi (n. 30138/10) - Decisione 27 novembre 2012;
Busa (n. 89/07) - Decisione 27 novembre 2012;
Toppan (n. 22284/04) - Decisione 27 novembre 2012;
Ciriello e 7 altri (n. 30835/06) - Decisione 3 aprile 2012

La Corte si è pronunciata su una serie di ricorsi con i quali erano state sollevate doglianze attinenti al lungo arco di tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura dei relativi procedimenti, anteriori alla riforma delle procedure concorsuali intervenuta con i decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007.

Oggetto di contestazione dinanzi a Strasburgo erano stati, in particolare: il mancato rispetto del diritto alla vita privata e familiare, in ragione dell'iscrizione del nome nel registro dei falliti, nonché dell'impossibilità di domandare la riabilitazione se non cinque anni dopo la chiusura della procedura fallimentare; il mancato rispetto della corrispondenza, nonché del diritto alla libertà di circolazione; la mancanza di un ricorso effettivo, in particolare, per il prolungamento delle incapacità derivanti dalla condizione di falliti; la limitazione dei diritti elettorali e del diritto alla difesa; l'inefficacia del rimedio Pinto, in relazione alla durata dei procedimenti.

La Corte, in applicazione della propria giurisprudenza (cfr. *decisione Cennamo 6 dicembre 2011*), ha constatato non fondate e quindi inammissibili le lamentate doglianze, quanto alle incapacità derivanti dalla condizione di falliti, dichiarando, per talune fattispecie anche la tardività dei ricorsi e il mancato esaurimento del rimedio "Pinto".

7.3 Decisioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

Tiralongo e Carbe (n. 4686/06) – Decisione 27 novembre 2012.

I ricorrenti, proprietari di un terreno destinato dalla Regione Siciliana ad un intervento infrastrutturale della rete viaria comunale, avevano lamentato di essere stati vittime di un'espropriazione di fatto per effetto dei vincoli di inedificabilità in previsione dell'espropriazione del terreno, che avrebbero azzerato il valore dello stesso e la possibilità di disporre dell'area.

Muovendo dalla constatazione che la prospettiva di tutela a livello interno sulla reiterazione dei vincoli è positivamente cambiata (articolo 39 del D.P.R. n. 327 del 2001), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999 e, ricordando il proprio ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo (*Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, § 48, serie A n. 24*), la Corte ha dichiarato che i ricorrenti avrebbero potuto avvalersi, dinanzi ai giudici interni, della tutela offerta dalle nuove disposizioni normative.

La Corte ha ribadito, al riguardo, che quando esiste un dubbio sull'efficacia e sulle possibilità di successo di un ricorso interno, come sostenuto dai ricorrenti, quest'ultimo deve essere tentato (*Voisine c. Francia, n. 27362/95, decisione della Commissione del 14 gennaio 1998 e Roseiro Bento c. Portogallo (dec.), n. 29288/02, 30 novembre 2004*).

In applicazione dell'articolo 35 della Convenzione (condizioni di ricevibilità), la Corte, definitivamente constatando che parte ricorrente disponeva di un rimedio interno accessibile e potenzialmente efficace, ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso.

7.4 Decisioni di irricevibilità

De Cristofaro e 7 altri ricorsi (n. 30464/07) Decisione 10 luglio 2012* *Simonetti II e Simonetti III (nn. 50914/11 e 58323/11) - Decisione 10 luglio 2012

Le due decisioni si segnalano per il particolare interesse, in quanto stigmatizzano un comportamento da parte della difesa dei ricorrenti, che potrebbe determinare, se reiterato, l'esclusione del professionista che lo pone in essere dinanzi alla Corte.

In sede giurisdizionale interna, i ricorrenti avevano lamentato l'insufficienza dell'indennizzo ricevuto ai sensi della "legge Pinto" per l'eccessiva durata dei procedimenti principali e/o il ritardo dei pagamenti, nonché l'ineffettività del rimedio.

La Corte ha rilevato che in merito ai procedimenti avviati ai sensi della legge "Legge Pinto", ciascun ricorrente aveva proposto in date diverse due distinti ricorsi dinanzi alla Corte europea, sollevando diverse doglianze sullo stesso procedimento "Pinto".

Con riferimento alla circostanza della reiterazione dei ricorsi, la Corte ha ribadito che un ricorso può essere dichiarato irricevibile in quanto abusivo in virtù dell'articolo 35, paragrafo 3, della Convenzione, nel caso in cui sia basato manifestamente su fatti non veri (*cf.* tra gli altri, *Jian c. Romania*, (dec.), n. 46640/99 e *Keretchashvili c. Georgia* (dec.), n. 5667/02, 2 Maggio 2006) o nel caso in cui siano fornite alla Corte informazioni incomplete e pertanto fuorvianti (*v.* tra gli altri, *Hüttner c. Germany* (dec.), n. 23130/04, 9 giugno 2006; e *Basileo c. Italy*, (dec.) n. 11303/02, 23 agosto 2011).

La Corte ha rammentato che la nozione di abuso del diritto di ricorso non è limitata alle ipotesi sopra descritte e che in generale ogni condotta di un ricorrente manifestamente contraria alla finalità del diritto di ricorso individuale, secondo quanto disposto nella Convenzione e che impedisce il funzionamento corretto della Corte o la corretta conduzione del procedimento che sta esaminando, costituisce un abuso del diritto di ricorso.

Ponendo in rilievo quanto previsto dall'articolo 44 A del Regolamento, circa l'obbligo di cooperare pienamente nella conduzione della procedura, la Corte ha anche ribadito che esula dalla sua funzione l'esame di condotte manifestamente abusive dei ricorrenti o dei loro rappresentanti legali, che creano lavoro superfluo (si vedano *Petrović c. Serbia* (dec.), n. 56551/11 e 10 altri, 18 ottobre 2011; e *Bekauri*, sopra citato, § 21).

Sotto tale profilo, la Corte ha rammentato al legale il suo dovere di collaborazione, che sarebbe stato deliberatamente violato. Poiché è doveroso attenersi alle norme di deontologia e di procedura, la Corte, all'unanimità, ha dichiarato i ricorsi irricevibili.

***Pacifico c. Italia* (n. 17995/08) – Decisione 20 novembre 2012.**

Il caso si inserisce nel quadro della vertenza che ha avuto larga eco sulla stampa nazionale perché relativa all'offerta d'acquisto della casa editrice Mondadori da parte delle società CIR e Fininvest. La vertenza era stata risolta inizialmente da un collegio di arbitri (c.d. "lodo Mondadori"), successivamente annullato, a seguito di impugnazione, dalla Corte di appello di Roma e definitivamente concluso in via transattiva. La Corte europea, a maggioranza, ha dichiarato il ricorso irricevibile, con decisione del 20 novembre 2012.

Il ricorrente, all'epoca dei fatti, era un avvocato del foro di Roma, contro il quale, nel 1996, era stata promossa l'azione penale per corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.). Il procedimento era esteso nei confronti del giudice relatore nel procedimento dinanzi alla Corte di appello di Roma e di altri due avvocati.

I procedimenti penali relativi al "lodo Mondadori" furono riuniti a quelli riguardanti un altro procedimento in materia di corruzione in atti giudiziari, noto come "IRI/SIR", nell'ambito del quale anche il ricorrente era indagato.

Nell'ambito della vicenda "Iodo Mondadori" il ricorrente era accusato di avere, in concorso con altri soggetti, promesso e versato al giudice relatore della Corte di appello di Roma delle somme di denaro, per indurlo a contravvenire ai propri doveri di imparzialità, indipendenza e probità nell'esercizio delle sue funzioni, allo scopo di favorire una delle parti.

Nell'ambito di un complesso giudizio interno instaurato dal ricorrente, con sentenza del 4 maggio 2006 la Corte di cassazione ridusse la pena inflitta in secondo grado al ricorrente nella vicenda IMI/SIR a sei anni di reclusione e respinse per il resto il ricorso del ricorrente.

Dinanzi alla Corte europea, il ricorrente, invocando gli articoli 6, 7 e 14 della Convenzione, ha lamentato una mancanza di equità nel procedimento Iodo Mondadori e una mancanza di imparzialità da parte dei giudici che avevano pronunciato la sua condanna, a causa dell'imprecisione del capo di imputazione.

Invocando l'articolo 6, par. 1 della Convenzione, il ricorrente ha lamentato, altresì, l'eccessiva durata del processo a suo carico e, in relazione all'articolo 4 del Protocollo n. 7, in combinato disposto con gli articoli 6 e 14 della Convenzione, la violazione del principio del *ne bis in idem*.

Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ha rammentato che, in analogia causa in materia di corruzione (*De Lorenzo c. Italia* (dec.), n. 69264/01, 12 febbraio 2004; ed anche, *mutatis mutandis*, *Dallos c. Ungheria*, n. 29082/95, §§ 49-53, CEDU 2001-II; *D.C. c. Italia* (dec.), n. 55990/00, 28 febbraio 2002; e *Feldman c. Francia* (dec.), n. 53426/99, 6 giugno 2002), gli elementi forniti costituivano una informazione sufficiente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3a) della Convenzione ed erano tali da permettere al ricorrente di comprendere pienamente le accuse mosse nei suoi confronti e di preparare la sua difesa in maniera adeguata, tanto più che l'interessato era un avvocato iscritto al foro di Roma e dunque persona avvezzata al linguaggio giuridico.

Sebbene mancassero nel capo di imputazione alcune precisazioni, la Corte ha affermato che, per la loro stessa natura, i capi di imputazione sono, di regola, redatti in maniera sintetica e i particolari relativi alla condotta ascritta vengono normalmente riportati negli altri documenti del processo messi a disposizione della difesa e che, inoltre, non può escludersi che alcuni dettagli – come ad esempio il luogo in cui è stato concluso l'accordo orale – restino oscuri anche all'esito del procedimento giudiziario interno. La Corte ha osservato, per di più, che la Convenzione non vieta ai giudici interni di precisare, sulla base degli elementi prodotti al dibattimento pubblico e portati a conoscenza dell'imputato, le modalità di esecuzione del reato ascrittogli. Di conseguenza la Corte ha giudicato questo motivo di ricorso manifestamente infondato.

In merito alla presunta violazione dei principi dell'equo processo e l'esistenza di un pregiudizio sulla colpevolezza del ricorrente, la Corte non ha riscontrato alcun elemento che indicasse che vi sia stata violazione dei diritti sanciti dall'articolo 6 della Convenzione.

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica attribuita all'utilizzo, da parte del giudice, della somma di denaro che avrebbe ricevuto dal ricorrente e il rifiuto di accordare le circostanze attenuanti, la Corte ha rammentato di non aver competenza ad esaminare gli errori di fatto o di diritto presuntivamente commessi da un giudice interno, salvo se e nella misura in cui tali errori possano aver pregiudicato i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione (*Khan c. Regno Unito*, n. 35394/97, § 34, CEDU 2000-V), rilevando che, in linea di principio, sono i giudici interni a dover valutare i fatti e interpretare e applicare il diritto interno. Peraltro, la Convenzione non pone ostacoli alla riunione dei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali e non tutela un diritto a contestare la competenza *ratione loci* di un giudice di rinvio indicato dalla Corte di cassazione.

Relativamente alla mancata corretta notificazione dell'avviso di comparizione, a giudizio della Corte, il ricorrente non aveva dimostrato che tale circostanza gli aveva impedito di prendere parte al procedimento di rinvio e al secondo procedimento in cassazione, nè di presentare, nelle dovute sedi, gli argomenti che ha ritenuto utili per la sua difesa.

Per quanto riguarda infine la decisione del giudice nazionale di ridurre i termini di comparizione dinanzi alla Corte di cassazione, la Corte ha rammentato che in precedente giurisprudenza (causa *Ortolani c. Italia* ((dec.), n. 46283/99, 31 maggio 2001) ha ritenuto che il termine di 40 giorni per interporre appello avverso una sentenza di 4.392 pagine non avesse ostacolato il pieno esercizio da parte del ricorrente del diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Essa è giunta alla stessa conclusione in un'analoga causa promossa dal sig. Previti (decisione sopra citata, § 236), in cui il termine per presentare il ricorso per cassazione era di 45 giorni e la motivazione della sentenza in contestazione era meno lunga.

A maggior ragione, essa ha ritenuto che nel caso di specie non si fosse verificata alcuna violazione dei diritti della difesa, dato che il termine lamentato dal ricorrente non è quello per interporre appello o presentare ricorso per cassazione, ma semplicemente il termine per la comparizione all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione, giudicando il motivo di ricorso manifestamente infondato e tale, quindi, da essere respinto, in applicazione dell'articolo 35 paragrafi 3 a) e 4 della Convenzione.

Quanto alla lamentata eccessiva durata del procedimento a suo carico, la Corte europea ha osservato che il ricorrente non aveva indicato di aver presentato un ricorso ai sensi della legge «Pinto». Di conseguenza, ha respinto anche questo motivo di ricorso.

Circa, infine, l'invocata violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, la Corte, nel precisare che l'interessato è stato giudicato e condannato per due episodi di corruzione separati, commessi nell'ambito di due cause giudiziarie indipendenti (IMI/SIR e Lodo Mondadori), ha affermato che la garanzia che esso sancisce entra in gioco quando viene avviata una nuova azione penale e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato (Sergueï Zolotoukhine c. Russia [GC], n. 14939/03, §§ 58, 82 e 83, 10 febbraio 2009). Di conseguenza ha respinto anche questo motivo del ricorso, in quanto manifestamente infondato.

***Varban c. Italia* (n. 19661/05) – Decisione 23 ottobre 2012**

La ricorrente, cittadina rumena residente a Bucarest, era stata informata nel 2003 che le autorità italiane avevano scoperto il cadavere di una donna, ritenuta essere sua figlia. L'ufficio italiano dell'Interpol, si era attenuto, al riguardo, alle prime indagini di polizia, che aveva basato il proprio convincimento sul riconoscimento da parte di terza persona degli oggetti trovati sul corpo della donna.

Chiamata in Italia insieme al marito per effettuare il test del DNA, essi, secondo la versione dell'interessata, non erano stati invitati dalle autorità italiane a svolgere alcuna attività di riconoscimento del cadavere, né degli oggetti ritrovati nella vittima, né, tanto meno, avevano ricevuto informazioni sulle persone che avevano denunciato la sua scomparsa o che avevano identificato gli oggetti.

Il Governo italiano aveva, invece, presentato una diversa ricostruzione dei fatti, basata sugli atti giudiziari del procedimento penale relativo alla morte della donna e al suo presunto autore, deceduto nel corso del giudizio.

La ricorrente ha lamentato dinanzi alla Corte la passività delle autorità italiane nel condurre l'inchiesta, la mancata restituzione delle spoglie della figlia e l'impos-

sibilità di inumare il corpo, secondo il rito cristiano ortodosso, in violazione degli articoli 2, 8 e 9 della Convenzione.

Sulla base della documentazione e degli atti giudiziari forniti dal Governo italiano, la Corte ha avuto modo di constatare che non vi era stata alcuna ingerenza, sotto i diversi profili invocati dalla controparte, nel diritto dei ricorrenti a vedere tutelate le proprie ragioni ed ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso.

***Kneni c. Italia* (n. 20046/10) – Decisione 10 luglio 2012**

Il ricorrente, cittadino tunisino, era stato condannato in secondo grado per reati commessi fin dal 1999 (partecipazione ad associazione terroristica, ricettazione, agevolazione d'ingresso illegale nel territorio italiano, traffico di stupefacenti, spaccio di banconote false). Tale sentenza è stata annullata, con rinvio, dalla Corte di cassazione, nella parte in cui aveva disposto la misura di sicurezza dell'espulsione verso la Tunisia, in relazione alle misure adottate dalla Corte europea, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento.

Dinanzi alla Corte europea, il ricorrente ha invocato l'articolo 3 della Convenzione, lamentando, nell'ipotesi della sua espulsione, il rischio di poter essere sottoposto a torture o a trattamenti disumani o degradanti.

La Corte, nel ricordare i principi generali relativi alla responsabilità degli Stati membri in caso di espulsione come riassunti nella sentenza *Saadi c. Italia*⁴³ e che la situazione politica esistente in Tunisia all'epoca dei fatti, alla luce anche dei recenti cambiamenti, era già stata ampiamente affrontata nelle sentenze *Toomi c. Italia* e *Al Hanchi c. Bosnia Erzegovina*⁴⁴, ha considerato che, ai fini della sussistenza della qualità di vittima, occorre che il ricorrente sia soggetto ad un rischio reale ed imminente al momento della presentazione del ricorso dinanzi alla Corte e che, in particolare, non si può pretendere di essere "vittima" di una misura di espulsione, allorquando la stessa misura è sprovvista di esecutività.

Alla luce di quanto considerato, ha annullato l'applicazione della misura provvisoria ed ha dichiarato il ricorso irricevibile.

***Belaj Meftah e altri 2 c. Italia* (n. 43121/10) – Decisione 10 luglio 2012**

I ricorrenti sono cittadini tunisini, in detenzione provvisoria in attesa di espulsione, perchè sospettati di appartenere ad una associazione criminale a sua volta sospettata di essere collegata a gruppi integralisti islamici e di assistenza all'immigrazione clandestina.

Sottoposti a misura cautelare, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento, hanno lamentato il rischio, in caso di espulsione, di essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, contrari all'articolo 3 della Convenzione.

Escludendo il pericolo paventato dai ricorrenti, sulla base delle circostanze dei fatti e dei criteri fissati per le analoghe fattispecie, la Corte ha disapplicato la misura provvisoria e, considerando i ricorsi manifestamente infondati, li ha dichiarati irricevibili.

⁴³ *Saadi c. Italie* ([GC], n° 37201/06, §§ 58-60, 28 febbraio 2008)

⁴⁴ *Toomi c. Italie* (no 25716/09, §§ 27-29, 5 aprile 2011); *Al Hanchi c. Bosnie-Herzégovine* (no 48205/09, §§ 26-28, 15 novembre 2011)

***Ben Slimen c. Italia* (n. 38435/10) – Decisione 19 giugno 2012**

La vicenda riguarda un cittadino tunisino in situazione irregolare in Italia.

Sottoposto a custodia cautelare nell'ambito di indagini per terrorismo internazionale, è stato assolto dalla Corte di assise nel 2010 e condotto in un centro di permanenza temporaneo, in attesa di espulsione verso la Tunisia.

A seguito dell'autorizzazione all'espulsione, il ricorrente ha ottenuto la concessione della misura cautelare di cui all'articolo 39 del Regolamento della Corte europea.

Il ricorrente ha lamentato, dinanzi alla Corte di Strasburgo, che in quanto persona sospettata di atti terroristici, in caso di espulsione sarebbe stato sottoposto in Tunisia ad un regime detentivo in violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.

La Corte, richiamandosi alla propria giurisprudenza, ha dichiarato il ricorso irricevibile, per mancanza palese di fondamento.

***E. O. c. Italia* (n. 34724/10) – Decisione 10 maggio 2012**

La vicenda riguarda una cittadina nigeriana, residente in Italia, condannata a pena detentiva nel 2001, per reati connessi alla prostituzione, successivamente ridotta nel 2003.

La ricorrente è affetta dal virus HIV, stadio non grave.

Nel 2004, le autorità italiane le avevano rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e, in sede di impugnazione, il TAR aveva respinto il ricorso avverso tale rifiuto.

A seguito della richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, in considerazione della malattia, la ricorrente era stata posta in libertà e le era stato notificato un decreto di espulsione, con l'obbligo di lasciare l'Italia in breve tempo, obbligo confermato da sentenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto l'interessata bisognosa di cure mediche costanti, ma non tanto eccezionali ed urgenti da essere incompatibili con l'espulsione.

Dinanzi alla Corte europea, la ricorrente ha lamentato la sussistenza di fondati motivi, in caso di espulsione in Nigeria, di essere sottoposta al rischio di trattamenti inumani e degradanti, contrari all'articolo 3 della Convenzione.

La Corte ha osservato che i timori dell'interessata si basavano sulla ritenuta assenza nel paese di origine di trattamenti medici idonei a curare la propria patologia. Richiamando la giurisprudenza (cfr. caso *N. c. Regno Unito* – Grande Camera, n. 26565/05), concernente la trattazione di casi di espulsione di persone gravemente ammalate, la Corte ha constatato, nella specie, la disponibilità in Nigeria delle cure e dei farmaci somministrati in Italia, sebbene l'accesso ai medesimi fosse aleatorio e la distribuzione limitata. Tuttavia, ha ritenuto che tali circostanze non fossero sufficienti a comportare una violazione dell'articolo 3, in quanto volto a tutelare situazioni caratterizzate da considerazioni umanitarie ancora più cogenti.

Non ravvisando alcun motivo determinante per discostarsi dall'orientamento seguito nei precedenti (causa *N. e You Ekale Mwanje c. Belgio* n. 10486/10, del 20 dicembre 2011), la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile.

Rubeca c. Italia (n. 36773/02) – Decisione 10 maggio 2012

Il ricorrente aveva adito nel 1997 l'allora Commissione europea dei diritti dell'uomo, per l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario, ma il dossier era stato distrutto due anni dopo per prolungata inerzia.

Intervenuta la "legge Pinto", il ricorrente aveva richiesto nel 2001 alla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo un attestato di pendenza del procedimento per poter esperire il rimedio Pinto, ricevendo risposta che la pratica era stata distrutta e che occorreva presentare un nuovo ricorso.

Nel frattempo, il ricorrente adiva la Corte d'appello, facendo riferimento al ricorso della pratica andata distrutta nel 1997, come se fosse ancora pendente dinanzi alla Corte di Strasburgo, ricevendo il riconoscimento dell'equo indennizzo.

Con il ricorso presentato alla Corte europea il 30 settembre 2002, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza del rimedio Pinto, sia sotto il profilo dell'insufficienza di quanto accordato che del ritardo nel pagamento.

La Corte ha accolto l'eccezione del Governo italiano di tardività, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, in relazione al fatto che l'interessato aveva tenuto nascosto alla Corte d'appello, adita nel 2001, la circostanza che il primo procedimento CEDU si era estinto nel 1999, al fine di ottenere l'esame della sua domanda.

In particolare, la Corte ha affermato di non poter prendere in considerazione il ritardo nel pagamento del decreto Pinto, perché la circostanza con la quale la Corte d'appello aveva deciso nel merito il ricorso, sulla base dell'erroneo convincimento che ricorresse la condizione dell'articolo 6 della Convenzione, non poteva essere fonte per il ricorrente di ulteriori diritti, ai sensi delle norme convenzionali.

Lechouritou c. Italia, Germania e altri 26 Paesi membri UE (n. 37937/07) – Decisione 3 aprile 2012

Il caso riguarda il massacro perpetrato da alcuni soldati delle forze armate tedesche a Kalavryta, in Grecia, nel dicembre 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale.

I ricorrenti, aventi diritto delle vittime, citarono lo Stato tedesco dinanzi alle giurisdizioni greche nel 1995, al fine di ottenere un risarcimento per i danni materiali e morali subiti.

I giudici greci respinsero la domanda in applicazione del principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati per atti nei quali erano coinvolte le forze armate dello Stato.

A sua volta, la Corte di giustizia dell'Unione europea, adita in via pregiudiziale dalla Corte d'Appello greca, con sentenza resa il 15 febbraio 2007 (causa C – 292/05) aveva ritenuto di dover escludere la pretesa dei ricorrenti - che traeva origine da un atto di potestà di imperio - dal campo di applicazione della "materia civile" della Convenzione di Bruxelles.

Dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti hanno contestato il rifiuto della Corte di giustizia di dichiarare applicabile la Convenzione di Bruxelles alla controversia pendente innanzi ai giudici greci - da essi ritenuta di natura patrimoniale e, come tale, parte del diritto civile - e di confermare quindi la competenza di questi ultimi a decidere sulle domande di risarcimento presentate contro la Germania, dolendosi della presunta violazione degli articoli 6 e 13, nonché 1, Protocollo 1, della Convenzione.

Preso atto che i ricorrenti avevano proposto il ricorso non solo contro i 27 Stati membri dell'Unione europea, ma anche contro la stessa "Comunità europea",

la Corte europea ha rilevato, innanzitutto, che il processo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione non è ancora compiuto e che pertanto tale parte del ricorso era irricevibile in quanto incompatibile *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione.

Sotto il profilo, poi, della responsabilità dei 27 Stati dell'Unione europea in ordine all'esito della sentenza della Corte di giustizia, la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi, dal momento che, secondo la propria consolidata giurisprudenza⁴⁵, spetta in primo luogo alle autorità nazionali (in particolare, corti e tribunali) interpretare ed applicare il diritto interno.

Secondo la Corte, inoltre, nulla consentiva di ritenere che l'interpretazione operata dalla Corte di giustizia fosse da considerare viziata da valutazioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli, fatto che avrebbe potuto indurla a constatare una violazione della Convenzione.

Tenuto conto di tutti gli elementi in possesso, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso, con voto unanime.

***Sacomanno e altri c. Italia* (n. 11583/08) – Decisione 3 aprile 2012**

Per questa decisione di irricevibilità in materia elettorale, si rinvia alla Relazione al Parlamento per l'anno 2011, pagg. 72 e seguenti.

***M. e S. c. Italia e Gran Bretagna* (n. 2584/11) – Decisione 13 marzo 2012**

Il caso riguarda presunti abusi sessuali commessi dal padre nei confronti della figlia minore, affidata in custodia alla madre, risiedente a Milano e successivamente trasferita nel Regno Unito per motivi di lavoro, con diritto di visita del padre.

Il 18 giugno del 2007, a seguito delle accuse mosse nei suoi riguardi, il padre inoltrò richiesta di custodia unica presso la Corte d'Appello di Milano che dichiarò l'infondatezza delle accuse anche in base delle conclusioni raggiunte dalle autorità britanniche, alle quali la madre aveva segnalato gli abusi, e confermò le modalità di visita stabilite in precedenza.

Nell'ottobre del 2007 la madre interruppe ogni possibile contatto della figlia con il padre, a causa di sospetti abusi sessuali dopo una nuova visita della bambina presso il padre in Italia.

A seguito di ulteriori accuse, non comprovate in sede giudiziaria, la Corte d'Appello di Milano con decisione confermata dalla Corte di cassazione, deliberò che la minore doveva tornare in Italia ed essere assegnata al Comune di Milano in un luogo protetto, possibilmente con la presenza della madre che avrebbe dovuto seguire un percorso di terapia e sostegno. Inoltre confermò la possibilità di visita del padre, con supervisione.

Le investigazioni riguardo alle accuse di abuso sessuale furono sospese in Gran Bretagna e caddero in prescrizione in Italia. La prima ricorrente sostenne che ci fu un nuovo episodio di abuso sessuale del parte del padre in un momento senza su-

⁴⁵ vedere, *mutatis mutandis*, *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 19 dicembre 1997, § 31, *Raccolta delle sentenze e decisioni* 1997-VIII, e *Waite et Kennedy c. Alleanza [GC]*, n. 26083/94, § 54, CEDH 1999-I).

pervisione. Dichiarò inoltre che la prolungata assenza dalla Gran Bretagna avrebbe potuto causarle la perdita del lavoro. I Servizi Sociali del Comune di Milano d'altro canto confermarono la necessità di attenersi alle disposizioni previste dalla deliberazione della Corte d'Appello.

Dinanzi alla Corte europea, le ricorrenti hanno lamentato la violazione del diritto ad un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e del diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8, a causa del rientro forzato in Italia. Basandosi sull'articolo 2 del Protocollo N. 4, la prima ricorrente ha lamentato, inoltre, di essere stata privata del passaporto e della carta d'identità.

La Corte ha giudicato inammissibile il ricorso sotto i profili della violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 8, per manifesta infondatezza. Quanto alla presunta violazione dell'articolo 2 del Protocollo 4 ha giudicato il ricorso incompatibile "rationae personae" con le previsioni della Commissione.

Torri e altri e Bucciarelli c. Italia (nn. 11838/07 e 12302/07) – Decisione 24 gennaio 2012

I ricorrenti sono stati dipendenti fino al 12 ottobre 1993 dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (AGENSUD), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e soppressa con legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Tale personale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 96 del 1993, è cessato, pertanto, dal rapporto di lavoro a far data dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto.

A seguito di varie disposizioni normative, i ricorrenti sono stati assunti ex novo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, con decurtazione della precedente retribuzione e relativa riduzione della pensione di vecchiaia, con riferimento all'entità dei contributi versati dopo l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro con il Ministero. Ulteriori norme (art. 14bis del decreto legislativo n. 96/1993) hanno previsto la restituzione dei contributi non utili alla pensione, ma solamente per il personale cessato dal servizio tra la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, che non avesse optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza.

I ricorrenti, nella qualità di dipendenti della soppressa Agenzia, avevano richiesto senza esito nei vari gradi di giudizio nazionali, il rimborso dei contributi versati all'INPS, poi acquisiti dall'INPDAP, in seguito alla nuova assunzione, in quanto non utili per il diritto ad alcun trattamento pensionistico.

Dinanzi alla Corte europea, hanno lamentato la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, con riferimento alla privazione di una posizione previdenziale già maturata in forza di una normativa precedente che concretizzerebbe un attentato al diritto ed al rispetto dei loro beni, ed, a seguito dell'interferenza legislativa, il contrasto con l'articolo 6 della Convenzione.

Invocando inoltre l'articolo 14 in combinato con l'articolo 1, Protocollo 1, hanno lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto agli altri lavoratori dell'Agenzia, a cui l'ente previdenziale aveva restituito i contributi versati, in forza della giurisprudenza vigente all'epoca dei fatti.

Con riferimento alla doglianza in relazione alla quale i ricorrenti hanno ritenuto di essere stati obbligati ad accettare nuovi impieghi, prevedenti retribuzioni inferiori e, conseguentemente, pensioni più basse, la Corte europea ha ribadito che la Convenzione non garantisce il diritto al lavoro, né il diritto ad una pensione di particolare importo.

Puntando sulla piena consapevolezza del significato legale del nuovo rapporto di lavoro e delle conseguenti ripercussioni previdenziali, la Corte ha ritenuto questa parte del ricorso manifestamente infondata, tenuto conto che non vi erano indicazioni di alcuna arbitrarietà nell'applicazione della normativa nazionale alla controversia dei ricorrenti da parte dei tribunali interni. Il mutamento della giurisprudenza rientra nei poteri discrezionali dei tribunali nazionali, non vincolati dai precedenti, soprattutto in un sistema di leggi scritte come quello italiano.

In relazione alla asserita sproporzionata ingerenza nel rispetto dei beni, la Corte ha osservato che i contributi versati dai ricorrenti non potevano, in sé, essere considerati come beni di loro proprietà, sebbene, in talune circostanze, il versamento dei contributi ad un fondo pensionistico possa creare un diritto di proprietà, talvolta pregiudicato dal modo in cui viene amministrato. Pur volendo ammettere che i ricorrenti potessero reclamare un tale diritto di proprietà, l'ingerenza era stata in se stessa legittima, preso atto che era stata già accertata la non arbitrarietà della decisione presa dallo Stato.

Riguardo, infine, all'articolo 14, combinato con l'articolo 1, Prot. 1, la Corte ha ritenuto di non dover determinarne l'applicazione nel caso in specie, dato che la violazione sotto il profilo del diritto al rispetto dei beni era stata ritenuta infondata.

7.5 Decisione di contestuale irricevibilità e radiazione

Ignaoua e altri 2 c. Italia (n. 22209/09) – Decisione 10 luglio 2012

Il caso in esame riguarda tre cittadini tunisini con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Regno Unito, ma estradati in Italia in quanto sospettati di appartenere ad una associazione malavitosa legata a gruppi integralisti islamici e di assistenza all'immigrazione clandestina.

La Corte europea, in esito alle doglianze dei ricorrenti relative al rischio, nell'ipotesi di espulsione nel paese di origine, di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, ha valutato il caso - quanto ai profili assimilabili in fatto e in diritto - secondo i criteri stabiliti con la decisione *Kneni c. Italia*, qui trattata, e ha deciso per il ricorrente principale di porre fine all'applicazione della misura provvisoria concessa ai sensi dell'articolo 39 del proprio Regolamento, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi irricevibile.

Con la stessa pronuncia, alla luce della mancanza di interesse a mantenere i ricorsi per il secondo e il terzo ricorrente, ha radiato le cause dal ruolo.

7.6 Decisioni di parziale ricevibilità

Hotel Promotion Bureau e altri c. Italia (n. 34163/07) – Decisione 5 giugno 2012

La Corte è intervenuta con una pronuncia di parziale ricevibilità in una vicenda di lottizzazione abusiva di un'area di circa 33 ettari, ubicata nel comune di Golfo Aranci e destinata nel Programma di Fabbricazione a zona "F", cioè Turistica.

Il procedimento penale a carico dei responsabili delle società implicate nella lottizzazione, finalizzata alla costruzione di opere alberghiere ricettive, si è concluso con una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione, fin dal primo grado di giudizio.

I ricorrenti hanno proposto dapprima appello e poi ricorso per cassazione, ritenendo che il reato di lottizzazione abusiva non si fosse realizzato e chiedendo la restituzione dei terreni e manufatti confiscati dal giudice di primo grado; i giudici nazionali hanno, però, ritenuto la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva e confermato la confisca della zona lottizzata.

Nel ricorso presentato alla Corte europea, i ricorrenti, invocando gli articoli 7 e 1, Protocollo 1, della Convenzione, hanno lamentato l'applicazione al caso in specie della misura della confisca, ai sensi dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1985.

Contestualmente, dolendosi dell'assenza di equità della procedura penale e dell'impossibilità di adire direttamente la Corte costituzionale, hanno invocato la violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione.

Nella decisione di parziale ricevibilità del 5 giugno 2012, la Corte ha ritenuto ricevibili per le società RITA Sarda s.r.l. ed Hotel Promotion Bureau le doglianze di cui agli articoli 7 e 1, Protocollo 1, respingendo le altre contestazioni per i restanti soggetti, per incompatibilità *ratione personae* e *ratione materiae* con la Convenzione.

7.7 Decisioni di cancellazione dal ruolo

Mattei c. Italia (n. 13891/05) – Decisione 13 novembre 2011

In un caso in materia di espropriazione indiretta e di eccessiva durata del procedimento a livello nazionale, la Corte ha radiato dal ruolo il ricorso, non essendo stato rispettato da parte ricorrente il termine per la presentazione delle osservazioni, né richiesto eventuale differimento.

Essendo venuto meno l'interesse del ricorrente al mantenimento del ricorso, ha quindi proceduto alla sua cancellazione dal ruolo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, della Convenzione.

Migliore c. Italia (n. 26572/05) – Decisione 16 ottobre 2012

Per effetto del mancato interesse di parte ricorrente a proseguire la trattazione del caso in materia di diritto al rispetto della vita privata, a motivo dell'assenza di osservazioni ed informazioni entro i termini previsti, la Corte ha concluso per la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, della Convenzione.

Ibrahim Ali c. Olanda e Italia (n. 2303/10) - Decisione 10 luglio 2012

La decisione riguarda una vicenda in materia di immigrazione e di richiesta di asilo nei Paesi Bassi da parte della ricorrente.

La Corte europea ha osservato che, secondo il governo olandese, la ricorrente aveva omesso di comunicare importanti notizie, influenzando, con detto comportamento, la sua stessa credibilità. Né, per altro verso, aveva contestato la veridicità delle informazioni a suo carico contenute nella difesa del governo.

La Corte ha ritenuto, per motivi di mera opportunità (in particolare, il suo sovraccarico di lavoro – cfr. *mutatis mutandis* *Bock v. Germany*, decisione 19 gennaio 2010 n. 22051/07), di non dover procedere ad un esame della questione se il ricorso

si fosse deliberatamente arenato su una descrizione dei fatti omissivi o distorsivi di eventi di centrale importanza, tali da poter integrare gli estremi dell'abuso del diritto di ricorso, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, della Convenzione.

In considerazione del fatto che parte ricorrente non aveva manifestato interesse alla prosecuzione del caso, la Corte, non individuando speciali circostanze che potessero richiedere l'ulteriore esame del ricorso, ha radiato l'affare dal ruolo.

Mostafa c. Italia (n. 42382/08) – Decisione 10 luglio 2012

Il caso è stato sottoposto alla Corte da un cittadino iracheno di origine curda, residente in Italia e condannato per appartenenza ad un'associazione sospetta di terrorismo internazionale a detenzione carceraria fino al 2009.

Le autorità italiane hanno esaminato, respingendole, le richieste del ricorrente tendenti ad ottenere lo status di rifugiato e il permesso di asilo.

A seguito della concessione da parte della Corte europea della misura provvisoria della sospensione dell'espulsione verso il suo paese, in quanto ricercato per fatti collegati al conflitto in Iraq, era stata esaminata, successivamente alla sua liberazione, la possibilità di accordare un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte europea, a cui il ricorrente si era rivolto invocando la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, dopo aver appreso in corso di causa che l'interessato aveva ottenuto il permesso richiesto, ha concluso che il contenzioso era stato risolto in sede interna.

Con decisione unanime del 10 luglio 2012 ha pertanto radiato dal ruolo il ricorso, annullando, contestualmente, la misura provvisoria concessa.

Calzolaio c. Italia (n. 37434/02) - Decisione 10 gennaio 2012

In questo caso, ove il ricorrente aveva invocato la presunta violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, sotto il profilo del divieto di trattamenti disumani e degradanti, nonché del diritto alla corrispondenza, la Corte, tenuto conto dell'inerzia dell'interessato per la prosecuzione del ricorso, ha radiato la causa dal ruolo.

Mostafaei c. Italia (n. 23734/10) – Decisione 10 gennaio 2012

Cittadino iraniano, residente in Italia, dopo essere transitato dalla Grecia, il ricorrente aveva richiesto alle autorità italiane un permesso di asilo, rifiutato ai sensi del Regolamento di Dublino, non rientrando nella competenza dell'Italia l'esame della domanda.

L'Unità di Dublino aveva quindi emesso nei confronti dell'interessato il provvedimento di trasferimento verso la Grecia.

Rivolgendosi alla Corte europea, il ricorrente ha reclamato l'applicazione della misura cautelare della sospensione del provvedimento di espulsione, poi concessa dalla stessa Corte.

In sede interna il TAR, con sentenza 1° dicembre 2010, tenendo conto del trattamento contrario ai diritti dell'uomo riservato ai richiedenti asilo in Grecia, denunciato da varie organizzazioni internazionali e condannato dalla Corte euro-

pea, aveva stimato necessario un esame più approfondito, da parte delle autorità nazionali, della situazione nella quale il ricorrente si sarebbe venuto a trovare, nel caso fosse stato trasferito in quel Paese, stabilendo anche il rimborso delle spese di giustizia in suo favore.

Il Governo italiano aveva deciso, quindi, di sospendere il trasferimento e di determinare la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente, in deroga agli ordinari criteri stabiliti dal Regolamento di Dublino, soprattutto in considerazione della successiva giurisprudenza della Corte⁴⁶ in materia.

La Corte europea, considerando come risolta la controversia che ha opposto il ricorrente al Governo e non sussistendo circostanze particolari contrarie ai diritti umani che potessero comportare la prosecuzione dell'esame del caso, ha deciso di disapplicare la misura provvisoria dell'articolo 39 del proprio Regolamento. In conseguenza, non potendo accordare alcuna riparazione a titolo di equa soddisfazione in relazione all'assenza di violazione, ha radiato la causa dal ruolo.

***Mohamed Abd Al Mubsen Mobamed e altri 8 c. Italia* (n. 34405/10) –
Decisione 10 gennaio 2012**

Anche il caso in esame, presentato da tre cittadini iracheni ed unito ad altri ricorsi simili, rientra come il precedente, tra i ricorsi proposti nel periodo aprile 2010 – febbraio 2011 da cittadini di Paesi Terzi (afgani, iracheni e iraniani), richiedenti asilo, avverso altrettanti provvedimenti di trasferimento in Grecia, adottati dall'Unità di Dublino.

Ospitati presso un Centro di accoglienza della Regione Calabria, veniva loro notificato che il Paese competente per l'esame della loro richiesta di protezione internazionale era la Grecia, ai sensi del Regolamento di Dublino.

In relazione a tale provvedimento, gli interessati, nel lamentare il rischio di trattamenti disumani e degradanti contrari all'articolo 3 della Convenzione, hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte europea chiedendo contestualmente l'applicazione della misura provvisoria di sospensione del trasferimento.

A seguito della citata sentenza sul caso *M.S.S. c. Belgio e Grecia* del 21 gennaio 2011, l'Unità di Dublino italiana, che aveva già sospeso il trasferimento dei ricorrenti, ha stabilito la competenza italiana ad esaminare le domande di asilo.

Come per i precedenti ricorsi, la Corte europea, preso atto della decisione del Governo italiano, ha invitato i ricorrenti ad indicare la loro posizione in merito alla radiazione delle cause dal ruolo.

In presenza dell'assenza di interesse manifestato a vario titolo dagli interessati, la Corte, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1 – *in fine*, della Convenzione, ha radiato il ricorso nel suo insieme dal ruolo.

8. PRONUNCE RIGUARDANTI ALTRI STATI DI PARTICOLARE INTERESSE

Nel caso *AKSU c. Turchia* (4149/04), la Corte ha ritenuto che un ricorrente di origine rom, che affermava di sentirsi ferito da espressioni spregiative nei confronti della comunità Rom, avesse la qualità di vittima per poter proporre ricorso alla Corte.

⁴⁶ Con sentenza della *Grande Chambre* sul caso *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, n. 30696/09, del 21 gennaio 2011), la Corte, constatando la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, ha ritenuto, in particolare, che il trasferimento dal Belgio verso la Grecia di richiedenti la protezione internazionale rappresenti una violazione della Convenzione, per le carenze riscontrate in quest'ultimo Paese, con riferimento sia "all'accesso alla procedura di asilo e all'esame delle domande", sia alle condizioni di accoglienza degli interessati.

La sentenza della Grande Camera *Kuric ed altri c. Slovenia* (26828/06) analizza questioni relative all'adeguatezza dei rimedi interni ed il concetto di effettività.

Sul calcolo del termine per la promozione del ricorso dopo l'esperimento delle vie interne, la Grande Camera si è pronunciata in *Sabri Günes c. Turchia* (27396/06), nel giugno 2012, indicando che, se il giorno di scadenza del termine è festivo, gli effetti preclusivi si verificano ugualmente.

Nella sentenza *Othman Abu Quatda c. Regno Unito* (8139/09), la Corte fa il punto sul valore delle assicurazioni diplomatiche date per l'espulsione di uno straniero perseguito penalmente nel suo paese (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che le assicurazioni diplomatiche date dalla Giordania al Regno Unito fossero sufficienti a garantire che non vi sarebbe stato trattamento disumano, ma hanno ritenuto comunque che il processo al quale sarebbe stato sottoposto il ricorrente non desse garanzie di equità sotto il profilo dell'art. 6 della Convenzione)

Nella sentenza *Popov c. Francia* (39472/07), la Corte ha ritenuto che la "detenzione" di 15 giorni di 2 bambini piccoli con i loro genitori in un centro d'accoglienza per immigrati, per durata e condizioni violasse l'art 3 della Convenzione.

Nel caso *S.F. c. Svezia* (8139/09), la Corte ha esaminato, sotto il profilo dell'articolo 3, il timore giustificato di alcuni iraniani, dissidenti con la linea del loro paese, di essere espulsi dalla Svezia ove avevano svolto attività di protesta contro il paese.

Di grande interesse è la sentenza pilota sul sovraffollamento carcerario *Ananyev ed altri c. Russia* (42525/07 e 60800/08) del 10 gennaio 2012. In questa sentenza la Corte, con ben diversa e severa valutazione dell'atteggiamento delle autorità russe riguardo al sovraffollamento carcerario, rispetto a quella effettuata nel caso *Torreggiani*⁴⁷ nei confronti delle autorità italiane, ha imposto alla Russia di stabilire, in cooperazione con il Comitato dei Ministri (in pratica sotto "tutela"), un calendario di misure tassative, preventive e compensatorie rispetto alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione, senza sospendere l'esame dei ricorsi pendenti e di quelli che nel frattempo venissero proposti da chi lamenta situazioni disumane di detenzione. Nella sentenza *Torreggiani*, la Corte ha sottolineato invece la piena autonomia di scelta delle misure da prendere, da una parte in via di prevenzione e di progressivo superamento del problema del sovraffollamento, dall'altra per assicurare nel frattempo a livello interno un sistema indennitario-riparatorio rispetto alla violazione subita.

Nella sentenza della Grande Camera *Idalov c. Russia* (5826/03) del 22 maggio 2012 viene affermato il principio, poi ripreso in *Torreggiani*, che, di fronte all'allegazione del ricorrente di sovraffollamento carcerario, le Autorità nazionali sono le sole ad avere accesso ai documenti che possono smentirle o confermarle; di qui la disciplina dell'inversione dell'onere della prova.

Nella sentenza *Boulois c. Lussemburgo* (37575/04) la Corte esamina l'applicabilità alle richieste di permesso di uscita dei detenuti (nella specie per presentare una domanda d'impiego) della garanzia procedimentale di cui all'articolo 6, par. 1 della Convenzione.

Da segnalare l'importanza della decisione *Eternit c. Francia* (20041/07) del 12 aprile 2012 che analizza l'equilibrio tra il diritto del lavoratore al segreto sulle sue informazioni mediche e le necessità collegate al contraddittorio del procedimento giudiziario che li oppone.

Aspetti di rilievo sotto il profilo dell'articolo 6 sui rapporti tra azione civile e procedimento penale, sono esaminati nel caso *Lagardère c. Francia* (18851/07) del

⁴⁷ Sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia* dell'8 gennaio 2013 (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), consultabile al link: http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/contentzioso_europeo/pronunce/sentenze/2013/originali/AFFAIRE_TORREGGIANI_ET_AUTRES_c%20ITALIE.doc